

Legge regionale 09 giugno 2022 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).**

### **Art. 81**

*(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)*

1. Al comma 56 bis 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 le parole <<nell'anno di presentazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.